



COMUNE DI CAREMA

Città Metropolitana di Torino

Piazza della Chiesa n° 2 – P.I. 05084130011 – C.F. 84001010010

☎ 10010 📠 0125-811168

Mail: info@comune.carema.to.it

PEC: comune.carema@pec.comune.carema.to.it

Copia



UNIONE MONTANA
MOMBARONE

Determinazione del Responsabile del

Servizio: AMMINISTRATIVO

N. 79 del 09/12/2025

OGGETTO:

AFFIDAMENTO A TITOLO DI CANONE CONCESSORIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI - CIG B93112F878

L'anno duemilaventicinque, addì nove del mese di dicembre nel Palazzo Comunale.

Il Responsabile del Servizio Dott. Giuseppe COSTANTINO adotta la seguente determinazione:

OGGETTO: AFFIDAMENTO A TITOLO DI CANONE CONCESSORIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI - CIG B93112F878

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

RICHIAMATI:

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Decreto del Sindaco n. 4 del 24.07.2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo;
- il Bilancio di previsione 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 17.12.2024 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 36/2023 (Codice dei contratti);
- il Decreto Legislativo n. 118/2011;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'articolo 192 del decreto legislativo 267/2000 con cui si disciplina il contenuto minimo della decisione a contrattare;

PREMESSO che la gestione del Canone Unico Patrimoniale presso questo Ente necessita di un supporto esterno, ed è quindi necessario avvalersi di una ditta specializzata che gestisca le attività di riscossione, ivi comprese le procedure cautelari e/o esecutive, e di accertamento che richiedono il possesso di requisiti di legge nonché la necessità di disporre di figure specifiche, quali gli ufficiali della riscossione ovvero i funzionari della riscossione, per assicurare la puntuale esecuzione dei servizi elencati;

RILEVATO che:

- stante la carenza in pianta organica delle necessarie figure per la gestione del Canone Unico Patrimoniale, ivi compresa l'attivazione delle procedure di recupero coattivo ai sensi di legge, risulta necessario avvalersi di soggetto qualificato iscritto all'albo dei concessionari che disponga di adeguate competenze e di struttura operativa presente in loco;
- i Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare in materia di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e

s.m.i., sono legittimati a procedere direttamente all'esercizio dell'attività di riscossione coattiva delle proprie entrate e che, in tal caso, l'unico strumento giuridico utilizzabile è quello dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 anche avvalendosi degli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973;

RITENUTO che:

- ☐ occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- ☐ risulta necessario non appesantire le procedure;
- ☐ la specificità del lavoro da eseguire;
- ☐ nel caso di specie sussistono le condizioni e le dovute motivazioni per procedere ad un affidamento diretto, anche tenendo conto della particolarità della prestazione richiesta;

PRESO ATTO che il servizio di gestione del Canone Unico Patrimoniale costituisce un asse importante dell'autonomia finanziaria e tributaria dello Stato e degli Enti Locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve, pertanto, essere svolto secondo le modalità e con i criteri volti a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire: migliorare tempi e percentuali di gestione del Canone Unico Patrimoniale e nel contempo di riscossione dei tributi comunali;
- l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento del servizio di gestione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in regime di concessione;
 - Durata del contratto: cinque anni, con possibilità di rinnovo per tre ulteriori anni;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n.

36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

APPURATO:

- Che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- L'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- Ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- Ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- Che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto

disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

CONSIDERATO CHE:

- la società STEP S.r.l. ha attualmente in corso di espletamento il servizio di gestione del canone unico patrimoniale dell'ente, garantendo ottimi risultati in termini di recupero e pagamenti, assicurando un servizio puntuale nei confronti dei cittadini e dell'Amministrazione, nonché un'accurata esecuzione del contratto;
- l'attivazione di un ulteriore operatore economico per l'affidamento del servizio, in luogo comunque di un obbligo al completamento delle attività già avviate per STEP S.r.l. vedrebbe sicuramente la sovrapposizione di competenze da parte di due distinti soggetti, di difficile convivenza anche per il consolidamento delle banche dati, dei riferimenti e dei referenti già presenti sul territorio, di cui sono a conoscenza i contribuenti, con concreti rischi legati alla limitazione dell'operatività da parte degli attori coinvolti;
- la società possiede quale garanzia numerose certificazioni della qualità del servizio offerto, dimostrata anche dall'adozione di una carta dei servizi a tutela del contribuente;

RILEVATO che sulla base della nuova articolazione del principio di rotazione, di cui al D.Lgs. 209/2024, che ha determinato la variazione dell'articolo 49, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, in deroga al predetto principio, si evidenzia che l'affidamento del servizio in favore di STEP è ampiamente motivato con riferimento, sia alla struttura del mercato, che alla effettiva assenza di alternative per quanto concerne il servizio reso nella specifica zona geografica di competenza: infatti, al dato oggettivo, costituito dal numero circoscritto di operatori presenti sul mercato, si aggiunge la circostanza, di rilievo dirimente, per cui STEP offre, per le prestazioni richieste, prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. A titolo esemplificativo si evidenzia come, in caso adesione ai servizi resi dal Concessionario pubblico, l'attuale contesto normativo determini una serie di criticità per gli Enti, che richiedono degli interventi immediati, miranti ad adeguare le procedure in relazione alle novità introdotte dal Legislatore, con ausilio di specifiche

professionalità e di metodologie di lavoro flessibili adottabili in tutti i contesti operativi e territoriali con la medesima efficacia.

Le nuove normative prevedono altresì un rafforzamento delle tutele per i contribuenti, con l'introduzione di procedure più rigide per la notifica degli atti e l'avvio delle azioni esecutive. Questo implica la necessità di un approccio più attento e meticoloso nella gestione delle pratiche di riscossione, per evitare contenziosi ed al contempo garantire il rispetto dei diritti dei cittadini.

Ancora, il D.Lgs. 33 del 24.03.2025 all'articolo 209 reintroduce, di fatto, gli oneri di riscossione e sottolinea i maggiori oneri derivanti da affidamenti al Concessionario pubblico.

Si è, inoltre, verificata la sussistenza degli ulteriori requisiti prescritti ex articolo 49, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, quali l'accurata esecuzione del precedente contratto nonché gli elevati livelli di qualità delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti;

VERIFICATO che l'eventuale affidamento di che trattasi risulta di importo superiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune intende procedere mediante affidamento ricorrendo a Consip-MePA quale strumento telematico di negoziazione, ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

DATO ATTO che in data 13.11.2025 si è proceduto ad effettuare una **trattativa diretta** mediante RDO MEPA n. 5812459 alla società STEP SRL con sede legale in Sorso (SS) alla via Antonio Gramsci, n. 28 – Partita IVA 02104860909 - con richiesta di offerta per l'aggiudicazione del servizio di gestione del canone unico patrimoniale dell'Ente, dal 01.01.2026 al 31.12.2030, con possibilità di rinnovo per tre ulteriori anni, sulla base del possesso dei requisiti tecnico-professionali adeguati al servizio;

VISTA l'offerta presentata dalla Società S.T.E.P. S.r.l. con sede in Via Antonio Gramsci n. 28 – 07037 Sorso (SS) nella quale si dichiara disponibile ad effettuare il servizio di gestione del Canone Unico Patrimoniale per un periodo di anni cinque con decorrenza 01.01.2026, rinnovabili di ulteriori tre anni, a fronte di un canone fisso annuale a favore dell'Ente pari ad € 9.500,00, alle condizioni contenute nel capitolato allegato alla presente determinazione, a farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO CHE la società in parola possiede i requisiti necessari per poter svolgere i servizi richiesti, ed è iscritta al n. 139 dell'Albo del Ministero delle Finanze, dei soggetti abilitati a svolgere attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali e di tutte le altre entrate dell'Ente Locale di cui all'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 446/1997 e che l'offerta pervenuta dalla stessa società è in grado di soddisfare le esigenze di questo comune;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

APPURATO CHE, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

DATO ATTO che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice **CIG B93112F878**;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, come da dichiarazione acquisita agli atti;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL;

VERIFICATA la regolarità contributiva attraverso l'emissione del DURC online N. prot. INPS_47678843 con scadenza al 30.01.2026;

D E T E R M I N A

Sulla base delle premesse di cui sopra che qui si intendono integralmente riportate,

1) DI AFFIDARE, in regime di concessione, il servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, per le ragioni espresse in premessa, alla ditta STEP SRL – Partita IVA 02104860909, iscritta al n. 139 dell'albo dei concessionari della riscossione istituito dal Ministero delle Finanze, dal 01.01.2026 fino al 31.12.2030, con possibilità di rinnovo per tre ulteriori anni, sulla base delle condizioni economiche ivi previste dalla proposta tecnica ed economica formulata dalla società, che prevede il riconoscimento in favore dell'ente di un **canone fisso annuale di € 9.500,00**, alle

condizioni di cui al Capitolato d'Oneri allegato all'offerta debitamente firmato dalla ditta STEP;

- 2) DI DARE ATTO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, il Codice identificativo gara (CIG) è: **B93112F878**;
- 3) DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 4) DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
- 5) DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
- 6) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla ditta affidataria dell'affidamento in oggetto;
- 7) DI PUBBLICARE** il presente provvedimento per 15 giorni all'albo pretorio on-line e secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Settimo Vittone, secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di pertinenza e proporzionalità.

D E T E R M I N A

- 1) di accertare la somma di € 9.500,00 annuali

RITENUTO inoltre opportuno prenotare gli accertamenti anche per gli esercizi 2028, 2029 e 2030, per l'importo di euro 9.500,00 e a valere sul medesimo capitolo, che troveranno copertura nei Bilanci Preventivi 2026-2026, 2025-2027 e 2026-2028, in approvazione nei seguenti esercizi e che tali accertamenti verranno contabilizzati d'ufficio, sulla base delle disposizioni contenute nella presente determina, una volta approvati i Bilanci;

3. **APPROVARE** il capitolato d'oneri allegato;

Il Responsabile del Settore AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente

Dott. Giuseppe COSTANTINO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Carema, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
